



COMUNE DI MASSAGNO

Massagno, dicembre 2015

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA SALVAGUARDIA DELL'AREA PUBBLICA (LITTERING E VANDALISMI)

Il **Municipio di Massagno**, richiamato:

- l'art. 107 cpv. 2, 176, 177, 192 della LOC,
- l'art. 23, 24, 25 RALOC,
- l'art. 117 e 118 del Regolamento comunale,
- l'art. 1 dell'Ordinanza Municipale inerente l'uso di bombolette spray, mortaretti e oggetti contundenti,
- l'art. 6 del regolamento per il servizio raccolta e distruzioni rifiuti,
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983,
- la risoluzione municipale del 21.12.2015;

ordina

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

1. La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Massagno da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

Art. 2

Definizione di littering

1. Il littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

CAPITOLO II

Norme comportamentali

Art.3 **Principio**

E' vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Art. 4 **Divieti**

1. In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:
 - a. sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii o simili);
 - b. imballaggi per cibi e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da Fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai Take away o da grandi magazzini;
 - c. riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
 - d. sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.
2. E' vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, ecc. .

CAPITOLO III

Attività particolari

Art. 5 **Manifestazioni**

Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per punti di vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.

Art. 6 **Volantinaggio**

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

CAPITOLO IV

Disposizioni varie e finali

Art. 7
Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF 10'000.--, ritenuto un importo minimo di CHF 500.-- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.
2. In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.
3. I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art.4 cpv.2. Il Municipio può fare eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.
4. La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss.LOC.
5. E' riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art.144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

Art. 8
Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 9
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

IL MUNICIPIO

Adottata con risoluzione municipale del 21 dicembre 2015 .

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 24 dicembre 2015